



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 14 gennaio 2022
(OR. en)**

5329/22

**MI 34
COMPET 23
AGRI 17
DELECT 5
ENT 5**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	13 gennaio 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2022) 54 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 13.1.2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati veicoli agricoli e forestali dotati di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW al fine di fare fronte agli effetti della crisi dovuta alla COVID-19

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 54 final.

All: C(2022) 54 final

Bruxelles, 13.1.2022
C(2022) 54 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.1.2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati veicoli agricoli e forestali dotati di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW al fine di fare fronte agli effetti della crisi dovuta alla COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La pandemia di COVID-19 ha causato continue interruzioni della catena di approvvigionamento e della produzione. A causa di tali interruzioni, i costruttori non saranno sempre in grado di rispettare le scadenze previste per il 2021 per le macchine dotate di motori di transizione nell'intervallo di potenza compreso tra 56 kW e 130 kW senza subire gravi danni economici. I costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2021 per completare la produzione delle macchine dotate di tali motori e hanno tempo fino al 31 dicembre 2021 per immettere sul mercato tali macchine.

In considerazione delle interruzioni continuate verificatesi, con il regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ è stato modificato il regolamento (UE) 2016/1628² per le macchine mobili non stradali con la proroga dei termini del 2021 per le macchine mobili non stradali dotate di motori di transizione nell'intervallo di potenza compreso tra 56 kW e 130 kW.

Sebbene sussistano ancora distorsioni nella catena di approvvigionamento e nella produzione, la loro ampiezza e intensità non sono paragonabili alla situazione della primavera del 2020. Sono state pertanto ritenute sufficienti una proroga di 6 mesi per la produzione delle macchine dotate di tali motori e una proroga di 9 mesi per la loro immissione sul mercato, invece che di 12 mesi in entrambi i casi come nel 2020.

Poiché a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 167/2013³, per i motori montati sui veicoli agricoli e forestali vigono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie per le macchine mobili non stradali di cui al regolamento (UE) 2016/1628, le proroghe di cui al regolamento (UE) 2021/1068 dovrebbero essere recepite anche nel regolamento (UE) 2018/985⁴ per i veicoli agricoli e forestali.

Tali proroghe non determineranno ripercussioni ambientali, dal momento che i motori di transizione interessati sono già stati prodotti e che è possibile ovviare alle rottamazioni evitabili posticipando i termini previsti. Per queste proroghe è stato tenuto conto del fatto che la produzione e la vendita di veicoli agricoli e forestali hanno carattere stagionale e che la durata dell'interruzione dovuta alla pandemia di COVID-19 fosse difficile da prevedere.

¹ Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19 (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1).

² Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

³ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁴ Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

La Commissione ha già consultato gli Stati membri e gli operatori del settore sulle conseguenze della pandemia di COVID-19. Diversi Stati membri e portatori di interessi del settore hanno chiaramente segnalato la questione dell'interruzione delle forniture e la necessità di una proroga dei termini per la produzione e l'immissione sul mercato dei veicoli agricoli e forestali dotati di motori di transizione.

Il presente atto non modifica la sostanza del regolamento (UE) 2018/985 e non impone nuovi obblighi alle parti interessate. Esso rispecchia semplicemente la modifica apportata al regolamento (UE) 2016/1628.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

a) Base giuridica

La base giuridica del presente atto delegato è costituita dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.

b) Scelta dell'atto giuridico

Un regolamento costituisce l'atto giuridico adeguato per modificare il regolamento (UE) 2018/985.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 13.1.2022

che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/985 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati veicoli agricoli e forestali dotati di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW al fine di fare fronte agli effetti della crisi dovuta alla COVID-19

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali⁵, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 167/2013, per i motori montati sui veicoli agricoli e forestali vigono i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le disposizioni transitorie di cui al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (2) Vista l'interruzione continuata dovuta alla pandemia di COVID-19, con il regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ è stato modificato il regolamento (UE) 2016/1628 per prorogare i termini del 2021 per le macchine mobili non stradali dotate di motori di transizione nell'intervallo di potenza compreso tra 56 kW e 130 kW. Il termine del 30 giugno 2021 per la produzione delle macchine dotate di tali motori è stato prorogato di 6 mesi, mentre il termine del 31 dicembre 2021 per l'immissione sul mercato delle macchine dotate di tali motori è stato prorogato di 9 mesi.
- (3) L'interruzione continuata della catena di approvvigionamento e della produzione causata dalla pandemia di COVID-19 provoca ancora ritardi nella produzione e nell'immissione sul mercato dei veicoli agricoli e forestali dotati di motori di transizione di potenza compresa tra 56 kW e 130 kW. Al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, garantire la certezza del diritto ed evitare possibili perturbazioni del mercato, è necessario prorogare le disposizioni transitorie del

⁵ GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

⁶ Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

⁷ Regolamento (UE) 2021/1068 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per alcune macchine munite di motori nell'intervallo di potenza pari o superiore a 56 kW e inferiore a 130 kW e pari o superiore a 300 kW, al fine di far fronte agli effetti della crisi COVID-19 (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 1).

regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione⁸ relative a tali categorie di motori.

- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2018/985.
- (5) Dato che la proroga delle disposizioni transitorie non determinerà ripercussioni ambientali, visto che i motori di transizione in questione sono già stati prodotti, le proroghe dei periodi in questione dovrebbero essere di 9 mesi e 6 mesi per rispecchiare le proroghe di cui al regolamento (UE) 2016/1628.
- (6) Alla luce del fatto che il periodo di transizione previsto all'articolo 13, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/985 per determinati motori terminerà il 31 dicembre 2021 e che i costruttori avevano tempo fino al 30 giugno 2021 per produrre veicoli agricoli e forestali dotati di motori di transizione di tali sottocategorie, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2021. Tale disposizione è resa necessaria dal fatto che l'interruzione continuata dovuta alla pandemia di COVID-19 non era prevedibile, come pure dall'esigenza di garantire la certezza del diritto e la parità di trattamento dei costruttori indipendentemente dal fatto che abbiano prodotto veicoli agricoli e forestali prima o dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"Per i motori delle sottocategorie della categoria NRE per i quali la data obbligatoria di applicazione di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2016/1628 con riferimento all'immissione sul mercato dei motori di fase V è il 1° gennaio 2020, fatta eccezione per i motori di cui al terzo comma, gli Stati membri autorizzano una proroga di 9 mesi del periodo di 24 mesi di cui al primo e secondo comma e una proroga di 6 mesi del periodo di 18 mesi di cui al secondo comma."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

⁸ Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione (GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13.1.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN